COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

LENOCI: Istituzione del posto di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità (3250) 51

PRESIDENTE . . . 51, 52, 56, 57, 58, 61, 69, 70

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione* 69

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione* 51, 55, 56, 57, 61, 68, 69

CUCCHI 70

DE MARIA 69

DI MAURO 68

FREGONESE 56, 69, 70

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . 51, 56, 58, 68, 69, 70

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 369 e della proposta di legge n. 3250, concernenti modifiche ai compiti ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 369 e della proposta di legge n. 3250, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Informo la Commissione che il ministro Mariotti mi ha fatto pervenire altri emendamenti rispetto al fascicolo di emendamenti che è stato trasmesso il 9 novembre. Ho l'impressione che per quanto riguarda l'articolo 90, occorrerà chiedere nuovamente il parere alla Commissione bilancio, che già aveva esaminato il primo gruppo di emendamenti esprimendosi favorevolmente.

Nella seduta del 15 maggio 1970 avevamo approvato i primi 34 articoli del provvedimento, accantonando l'articolo 10.

Passiamo ora agli altri articoli. Naturalmente il testo-base resta quello elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 33, nella carriera dei dirigenti di ricerca in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 33, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposto, limitatamente alla durata dell'Ufficio stesso, un'indennità pari al quaranta per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: « dirigenti di ricerca », *aggiungere la parola:* « anche »;

all'ultimo comma, sostituire le parole: « prima classe » *con le altre*: « quinta classe ».

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « pari al 40 per cento » *con le altre*: « pari al 20 per cento ».

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Desidero informare la Commissione che il Comitato ristretto si è riunito in due sedute e ha finito il suo lavoro, esaminando tutti gli emendamenti presentati dal Governo al testo a suo tempo elaborato dal Comitato. Tuttavia, poiché altri emendamenti sono pervenuti da parte del Governo, essi saranno esaminati nel corso della seduta.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono emendamenti prevalentemente formali.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Ci risulta che la Commissione bilancio ha dato parere favorevole al primo gruppo di emendamenti. Noi riteniamo indispensabile rimettere alla Commissione bilancio anche il nuovo eventuale testo, in modo da essere in grado di procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 35, il Comitato ristretto propone di ridurre dal 40 al 20 per cento l'indennità da corrispondere al direttore dell'istituto per mantenere inalterato il rapporto inizialmente previsto per il compenso spettante al direttore di servizio tecnico, del quale il Comitato ha accettato la soppressione proposta del Governo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Desidero fare una breve premessa di carattere generale, ricordando che abbiamo ancora da approvare moltissimi articoli e che è indispensabile intervenire subito per togliere l'Istituto superiore di sanità dalle condizioni in cui versa, a meno che non si voglia coinvolgerlo nel clima politico che aleggia in questo periodo nel nostro paese, cioè gettarlo nel caos.

Desidero anche aggiungere che a me sembra giusto che il ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione, Gaspari, abbia voluto adeguare la riforma dell'istituto a quella generale della pubblica amministrazione, soprattutto eliminando tutta la congerie di indennità che esisteva prima e che rendeva, tra l'altro, molto difficile la mobilità dei funzionari.

La mia paura è che si continui a gingillarsi con le virgole, perdendo così del tempo non più recuperabile. Quello che chiedo, pertanto, è la massima sollecitudine possibile.

Circa l'emendamento proposto dal Comitato e diretto a diminuire dal 40 al 20 per cento l'indennità del direttore, il Governo si rimette alla Commissione. Per noi – è chiaro – meno si spende e meglio è, quindi, non possiamo che rimetterci al parere degli onorevoli deputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma aggiuntivo, dopo le parole « dirigenti di ricerca » della parola « anche ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto tendente a sostituire le

parole « 40 per cento » con le parole « 20 per cento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al quarto comma, sostitutivo delle parole « prima classe » con le parole « quinta classe ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35, il quale, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 35.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*).

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 33, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 33, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposto, limitatamente alla durata dell'Ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro della sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, anche appartenente a laboratori o servizi affini, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

Al dipendente designato all'ufficio di direttore di laboratorio è corrisposta , limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « anche appartenente a laboratori o servizi affini »;

Sopprimere l'ultimo comma.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « anche appartenente a laboratori o servizi affini », delle quali il Governo ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intendono pertanto soppresse le predette parole.

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'articolo 36 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 36.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro della sanità, previo parere del comitato amministrativo, su proposta del consiglio di laboratorio, presieduto dal direttore dell'Istituto, ad un diri-

gente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto questi non può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro della sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, anche se appartenente a laboratori o servizi affini, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

Ai dipendenti chiamati a dirigere un servizio tecnico, è corrisposta, limitatamente alla durata del loro ufficio, un'indennità pari al dieci per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « anche se appartenente a laboratori o servizi affini »;

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « anche se appartenente a laboratori o servizi affini » delle quali il Governo ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intendono pertanto soppresse le predette parole.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma del quale il Governo ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 37 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 37.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico è conferito con decreto del Ministro della sanità previo parere del comitato amministrativo su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 38.

ART. 38.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica, appartenente al laboratorio stesso o a laboratori o servizi affini. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

Al dipendente chiamato a dirigere un reperto spetta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al dieci per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « appartenente al laboratorio stesso o a laboratori o servizi affini »;

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « appartenente al laboratorio stesso o

a laboratori o servizi affini » delle quali il Governo ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intendono pertanto soppresse le predette parole.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma del quale il Governo ha proposto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il secondo comma.

Pongo in votazione l'articolo 38 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 38.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito dal direttore dell'Istituto sentito il consiglio dei direttori di laboratorio su proposta del consiglio di laboratorio ad un dirigente di ricerca o ad un primo ricercatore, o ad un ricercatore, quest'ultimo con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato nella qualifica. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermao con le stesse modalità previste per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39:

ART. 39.

(*Nomina del direttore del servizio amministrativo e del personale*)

L'ufficio di direttore del servizio amministrativo e del personale è conferito con decreto del Ministro della sanità ad un capo servizio della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto su una terna presentata dal comitato amministrativo.

L'ufficio di direttore del servizio amministrativo e del personale ha la durata di 5 anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per il conferimento. Al dipendente designato all'ufficio di direttore del servizio amministrativo e del personale è corrisposta, limitatamente alla durata dell'incarico stesso, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

(*Nomina del direttore dei servizi del personale e amministrativi*)

L'ufficio di direttore dei servizi del personale e amministrativi è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con il Comitato amministrativo dell'Istituto e con il consenso dell'interessato, ad un direttore generale dell'Amministrazione dello Stato.

Il conferimento ha la durata di sei anni e può essere rinnovato.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

(*Nomina del direttore dei servizi del personale e amministrativi*)

L'ufficio di direttore dei servizi del personale e amministrativi, è conferito con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa con il Comitato amministrativo dell'istituto e con il consenso dell'interessato, ad un direttore generale del Ministero della sanità. A tale fine il ruolo dei direttori generali del Ministero della sanità di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1950, n. 750, quale risulta modificato con l'articolo 60 della legge 6 febbraio 1963, n. 441, e con l'articolo 1 della legge 20 giugno 1967, n. 487, è aumentato di una unità.

Il conferimento ha la durata di 6 anni e può essere confermato.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Come è noto, a questo disegno di legge era abbinata anche la proposta del collega Lenoci, della quale abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di tenere conto; in essa si prevedeva che il posto di direttore amministrativo fosse assegnato sulla base dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno recepire tale principio ed ha quindi presentato un nuovo testo, diverso sia dal testo originale, sia da quello presentato in un secondo momento dal Governo. Nel

nostro testo non si prevede l'aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del Ministero della sanità, in quanto nella legge di riforma della pubblica amministrazione è già prevista la possibilità di elevare del 20 per cento il limite dell'organico. Inoltre, la possibilità di scegliere tra i direttori generali di tutte le amministrazioni dello Stato dà un maggior margine di manovra e permette di fare una selezione più accurata.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Io, per la verità, sarei del parere di limitare la scelta ai direttori generali del Ministero della sanità, sia per la particolare dimestichezza che già hanno della materia di cui dovranno occuparsi, sia perché quando si tratta di porre fuori ruolo un direttore generale a farne le spese è sempre il ministero che ha meno forza e meno capacità contrattuale. È chiaro che non intendo insistere su questo mio atteggiamento, ma vorrei invitare la Commissione a riflettere.

Desidero precisare che il direttore amministrativo dell'istituto dovrà essere un grado quarto e non ha un posto permanente. Si deve avere la possibilità di una certa mobilità ed io sono del parere che i direttori generali debbano essere assunti a termine. Occorre creare una classe di direttori che in parte esiste e in parte non esiste, perché con dei posti inamovibili nella burocrazia dello Stato non si va molto avanti. L'Istituto superiore di sanità è il consulente permanente del ministero e vi è la necessità di avere un direttore amministrativo che conosca bene la materia.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Mi pare che il potere rimesso al Ministero della sanità sia notevole con la procedura proposta dal Comitato ristretto. Innanzitutto mi corre il dovere di precisare che con la nuova normativa prevista dalla legge delega di riforma della pubblica amministrazione, i direttori generali possono essere rimossi per motivi precisi; il che, prima, non era possibile. Mi pare, quindi, che le precauzioni del ministro non siano giustificabili e che la Commissione debba approvare la norma nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

FREGONESE. Dovremmo ricordarci che la legge n. 775 prevede in un certo modo la definizione delle direzioni generali, per cui non si dovrebbe comunque consentire che, con una legge di questo tipo, si aumenti l'organico di un posto. Ritengo che la formulazione del Comitato ristretto risponda ai princìpi generali accolti nella legge di riforma burocratica.

PRESIDENTE. Poiché siamo in presenza di due emendamenti interamente sostitutivi del testo base, dovrò mettere in votazione quello più lontano, cioè quello del Comitato ristretto.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 39 presentato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Si intende pertanto precluso l'emendamento del Governo.

Do lettura dell'articolo 40:

CAPO II.

CARRIERE DI CONCETTO.

ART. 40.

(*Classificazione delle carriere di concetto*)

Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;

carriera dei segretari tecnici di laboratorio;

carriera dei segretari di biblioteca e della segreteria per le attività culturali;

carriera dei segretari di amministrazione.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

(*Classificazione delle carriere di concetto*)

Le carriere di concetto comprendono:

carriera degli assistenti tecnici;

carriera dei segretari tecnici;

carriera dei segretari di amministrazione.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Il Comitato ristretto concorda sullo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 40.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41.

ART. 41.

(*Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici*)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico aggiunto;
assistente tecnico;
assistente tecnico superiore;
assistente tecnico principale;
assistente tecnico capo.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(*Qualifiche della carriera degli assistenti tecnici*)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:

assistente tecnico;
assistente tecnico capo.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Sono d'accordo sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 41.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

(*Carriera degli assistenti tecnici*)

La nomina in prova ad assistente tecnico aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte a carattere scolastico, su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'italiano in inglese) e orale, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova ad assistente tecnico aggiunto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente nelle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo o principale, nonché, un professore di lingua di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado come membro aggiunto.

Durante il primo biennio gli assistenti tecnici aggiunti presteranno servizio a rotazione nei reparti affini del proprio laboratorio con esclusione dal lavoro di controllo di *routine* e frequenteranno corsi di specializzazione organizzati o consigliati dall'Istituto.

Al termine di ogni anno il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico-attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato e sul profitto tratto dalla frequenza ai corsi di specializzazione.

La nomina ad assistente tecnico si consegue a ruolo aperto mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare gli assistenti tecnici aggiunti che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

A disponibilità di posti possono partecipare al concorso gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di laboratorio dell'Istituto con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera stessa se provvisti di diploma di istruzione secondaria di II grado o con almeno due anni di effettivo servizio nella III classe di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado.

I titoli sono costituiti da partecipazione a pubblicazioni scientifiche e dai giudizi tecnico-attitudinali espressi annualmente dal consiglio di laboratorio.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico specifico, tre prove pratiche con relazione scritta ed una prova orale.

La commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico è composta di un direttore di laboratorio, presidente, due professori universitari ed un professore di Istituto di istruzione secondaria di II grado, docenti delle materie su cui vertono le prove in esame, e da un direttore di reparto o di servizio.

Il concorso è ripetibile una sola volta con un intervallo di due anni; il suo mancato superamento o la mancata presentazione ad esso entro tre anni dalla nomina ad assistente tecnico aggiunto comportano la decadenza dall'impiego e una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il servizio prestato in carriere diverse è valutato con le modalità dell'articolo 28 solo dopo aver superato il concorso ad assistente tecnico.

La promozione ad assistente tecnico superiore si consegue a ruolo aperto mediante

concorso per titoli ed esami dopo nove anni di permanenza nella qualifica di assistente tecnico.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

(*Carriera degli assistenti tecnici*)

La nomina in prova ad assistente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta a carattere scolastico, su argomento tecnico generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'inglese all'italiano) e orale, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

La Commissione giudicatrice per la nomina ad assistente tecnico in prova è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario docente in una delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo nonché da un professore di lingua inglese di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto almeno alla quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi quarta e quinta di stipendio della carriera suddetta se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore universitario ed un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, e da due direttori di reparto o di servizio.

I posti disponibili nella qualifica di assistente tecnico capo sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera e tre anni nella quinta classe di stipendio della carriera stessa.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: a carattere scolastico.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo concorda con il subemendamento del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, con il subemendamento del Comitato ristretto soppressivo al secondo comma delle parole « a carattere scolastico ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 43. Ne do lettura:

ART. 43.

(*Carriera dei segretari tecnici di laboratorio*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico aggiunto;
segretario tecnico;
segretario tecnico principale.

La nomina in prova a segretario tecnico aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in una prova scritta a carattere scolastico di cultura generale, una prova di lingua inglese scritta (dall'italiano

all'inglese) e orale, una prova scritta e orale di altra lingua precisata nel bando di concorso, due prove pratiche di cui una di dattilografia a tempo su dettato in italiano e una copiatura a tempo da un brano in inglese, una prova orale.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova a segretario tecnico aggiunto è composta da un direttore di laboratorio, presidente, un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di reparto o di servizio, un primo ricercatore, un assistente tecnico capo o un segretario tecnico principale. Fanno parte della commissione come membri aggiunti due docenti universitari di lingua e un professore di dattilografia e stenografia.

Durante il primo biennio i segretari tecnici aggiunti frequenteranno corsi di specializzazione organizzati o consigliati dall'Istituto.

Al termine di ogni anno il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico-attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato e sul profitto tratto dalla frequenza ai corsi di specializzazione.

La nomina a segretario tecnico si consegue a ruolo aperto mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i segretari tecnici aggiunti che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

A disponibilità di posti possono partecipare al suddetto concorso gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici delle segreterie di laboratorio dell'istituto con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera stessa se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o con almeno due anni di effettivo servizio nella III classe di stipendio della carriera suddetta se in possesso di diploma di istruzione secondaria di I grado.

L'esame consiste in una prova scritta su argomento specifico, una prova di lingua inglese scritta su argomento tecnico (dall'italiano all'inglese) e orale, una prova scritta di altra lingua precisata nel bando (dall'italiano alla lingua), due prove pratiche, di cui una consistente nella compilazione di una lettera tecnica in inglese e l'altra su argomento inerente al servizio, nonché di una prova orale di conversazione nelle due lingue.

La commissione giudicatrice per la nomina a segretario tecnico è la stessa di quella per la nomina ad assistente tecnico.

Il concorso è ripetibile una sola volta con un intervallo di due anni; il suo mancato superamento o la mancata presentazione ad esso entro tre anni dalla nomina a segretario tecnico aggiunto comportano la decadenza dallo impiego e una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

La promozione a segretario tecnico principale si consegue a ruolo aperto dopo nove anni di permanenza nella qualifica di segretario tecnico mediante concorso per titoli ed esami.

La commissione giudicatrice per la promozione a segretario tecnico principale è la stessa di quella per la promozione ad assistente tecnico superiore.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;

segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma ottavo dell'articolo 42.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 43.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

ART. 44.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio, di vigilanza;

carriera degli aiutanti di amministrazione.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:

carriera degli aiutanti tecnici;

carriera degli aiutanti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 44.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

(*Carriera degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio, di vigilanza*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico di laboratorio e delle segreterie di laboratorio si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario tecnico dell'istituto con almeno sei anni di anzianità nella carriera anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto.

L'esame ad aiutante tecnico di laboratorio consiste in una prova scritta su argomento tecnico generale a livello scolastico, una prova scritta di matematica, due prove pratiche con relazione scritta e in una prova orale.

L'esame ad aiutante tecnico delle segreterie di laboratorio consiste in una prova scritta di cultura generale tecnica a livello scolastico, una prova scritta di matematica, due prove pratiche di cui una dattilografica a tempo su dettato in italiano ed una dattilografica a tempo di copiatura da lingua inglese, una prova orale.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico di laboratorio e delle segreterie di laboratorio è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di primo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo o principale ovvero da un segretario tecnico principale. Per la tecnicità delle prove fa parte della commissione quale membro aggiunto un aiutante tecnico alla I o alla II classe di stipendio.

Una percentuale compresa, a seconda delle esigenze dei laboratori, fra il 10 e il 20 della dotazione globale del ruolo è riservata per le attività esecutive delle segreterie di laboratori.

La nomina ad aiutante tecnico di vigilanza, con assegnazione alla III classe di stipendio, si consegue mediante concorso per titoli ed esami riservato agli impiegati della carriera del personale ausiliario tecnico con qualifica non inferiore a quella di sorvegliante tecnico di II classe di stipendio. Il possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado ha carattere preferenziale nella valutazione dei titoli. L'esame consiste in una relazione scritta su di una programmazione di servizio, una prova pratica ed una prova orale.

La commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico di vigilanza è composta da un direttore di servizio, presidente, un professore di istituto di istruzione secondaria di primo grado, due primi ricercatori, un assistente tecnico capo o principale.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La Commissione giudicatrice per la nomina ad aiutante tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore, da un assistente tecnico capo. Per la prova pratica la commissione è assistita da un aiutante tecnico.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario e del ruolo degli operai dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio, se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante tecnico.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al quarto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante tecnico.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Il Comitato ristretto concorda con il nuovo testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 45.

(*È approvato*).

A questo punto, il Governo propone il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

(*Nomina ad aiutante*)

La nomina in prova ad aiutante si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quarto comma, mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un capo servizio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione o della carriera direttiva di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera del personale ausiliario dell'Istituto con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio se provvisti del titolo di studio prescritto, con almeno tredici anni se ne sono sprovvisti. La frazione di posto inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio. I vincitori del concorso di cui al presente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di aiutante.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sui servizi di istituto.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quarto è composta nel modo previsto per la nomina in prova ad aiutante.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo aggiuntivo dell'articolo 45-*bis*:

Al quarto comma aggiungere, dopo le parole: la frazione di posto, *la parola*: non.

Pongo in votazione il subemendamento del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo di un articolo 45-*bis*, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 46:

Capo IV

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

ART. 46.

(*Classificazione delle carriere del personale ausiliario*)

Le carriere del personale ausiliario comprendono:

carriera del personale ausiliario tecnico;
carriera del personale ausiliario di amministrazione.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 46.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*)

La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le qualifiche di:

addetto tecnico;
addetto tecnico capo.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 46.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura:

ART. 47.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*)

La nomina in prova a operatore tecnico o a sorvegliante tecnico si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina in prova ad operatore tecnico o a sorvegliante tecnico è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici capo o principale; per la tecnicità delle prove fa parte della commissione quale membro aggiunto un operatore tecnico o un sorvegliante tecnico alla I classe di stipendio.

Le mansioni di fatica sono limitate al personale con età inferiore a 45 anni.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

(*Carriera del personale ausiliario tecnico*)

La nomina ad addetto tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti almeno di licenza elementare. L'esame consiste in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica specifica ed un colloquio.

La commissione giudicatrice per la nomina ad addetto tecnico in prova è composta da un direttore di reparto o servizio, presidente, da due primi ricercatori, da due assistenti tecnici; la commissione è assistita per la prova pratica da un addetto tecnico capo.

La promozione alla qualifica di addetto tecnico capo si consegue per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 48:

TITOLO VI

RAPPORTI INFORMATIVI

ART. 48.

(*Compilazione e comunicazione del rapporto informativo*)

Gli organi competenti indicati nell'articolo 49 ove lo ritengano opportuno, redigono, nel mese di gennaio, rapporti informativi sull'attività di servizio in base ai seguenti elementi:

qualità intellettuali, cultura generale;
preparazione professionale;
consuetudine di studio e attività scientifica;
comportamento in servizio;

qualità delle prestazioni di servizio;

capacità organizzativa;

attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità del dipendente.

Il rapporto si conclude con uno dei seguenti giudizi complessivi:

« ottimo »;

« distinto »;

« buono »;

« mediocre »;

« insufficiente ».

Le sanzioni disciplinari più gravi della censura escludono l'attribuzione di un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto nel mese di gennaio nei confronti del personale dipendente:

dopo almeno un anno dall'ammissione in servizio o dalla promozione a qualifica superiore;

dopo almeno un anno da una nuova destinazione di servizio del personale competente a redigere il rapporto o del personale nei cui confronti il rapporto è redatto;

dopo almeno un anno dall'attribuzione del giudizio complessivo di « insufficiente »;

ove l'interessato ne faccia richiesta.

Il rapporto informativo è comunicato integralmente al personale interessato. Il personale interessato segna la data di comunicazione e appone la propria firma nel modulo del rapporto informativo.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 48.

(*È respinto*).

L'articolo 48 risulta pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 49:

ART. 49.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio generale, i direttori di reparto e i dirigenti di ricerca, dal direttore dello istituto;

b) per gli impiegati della carriera dei ricercatori dei laboratori, dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi amministrativi e del personale;

d) per tutti gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per tutti gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;

f) per tutti gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal rispettivo direttore di laboratorio o di servizio tecnico;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie tecniche di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo di cui alla lettera *a*) è espresso dal comitato amministrativo; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) sono espressi dal direttore dell'istituto; quello di cui alla lettera *h*) dal direttore di laboratorio e quello di cui alla lettera *i*) dal direttore del servizio amministrativo e del personale.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi del personale e amministrativi;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o di servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera *a*) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) è espresso espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera *h*) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera *i*) dal direttore dei servizi del personale e amministrativi.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 49.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 50:

ART. 50.

(*Mancata compilazione del rapporto informativo*)

Per l'anno per il quale non sia stata effettuata la compilazione del rapporto informativo si intende confermato quello dell'anno antecedente.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 50.

(*È respinto*).

L'articolo 50 risulta pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 51:

TITOLO VII

DISCIPLINA

ART. 51.

(*Sanzioni disciplinari*)

In deroga all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale dell'Istituto superiore di sanità che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) ammonizione;
2) censura;
3) riduzione dello stipendio;
4) sospensione dal servizio;
5) destituzione.

Il Governo propone il seguente emendamento:

(*Sopprimerlo*).

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 51.

(*È respinto*).

L'articolo 51 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 52:

ART. 52.

(*Ammonizione e censura*)

L'ammonizione è irrogata dal direttore di laboratorio o dal direttore di servizio generale al personale rispettivamente dipendente.

L'ammonizione è un avvertimento verbale che viene rivolto per lievi mancanze.

La censura è inflitta dal direttore di laboratorio o di servizio.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(*Irrogazione della censura*)

La censura è inflitta dal direttore di laboratorio o di servizio.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 52.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 53:

ART. 53.

(*Commissione di disciplina*)

In deroga al secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la

commissione di disciplina è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « In deroga al secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la commissione di disciplina » *con le altre*: « La Commissione di disciplina per tutto il personale dell'istituto è nominata con decreto del Ministro per la sanità ed ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 53 che a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 53.

(*Commissione di disciplina*)

La Commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto è nominata con decreto del ministro della sanità ed è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 54:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

ART. 54.

(*Assunzione temporanea di esperti*)

Per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere assunti, per un periodo non superiore ai tre anni, esperti italiani e stranieri cui sia riconosciuta specifica competenza.

All'assunzione si provvede con decreto motivato del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio e su proposta del comitato amministrativo.

La spesa relativa non potrà superare il due per cento della somma stanziata nel capitolo per il funzionamento dell'Istituto.

Nel decreto sono indicati il trattamento economico, previdenziale, assistenziale nonché le modalità secondo le quali l'esperto deve svolgere la sua attività nell'Istituto.

Il trattamento economico complessivo dell'esperto non potrà essere superiore a quello relativo alla qualifica di dirigente di ricerca con il trattamento economico corrispondente alla quinta classe di stipendio.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 54.

(*Incarichi speciali*)

Qualora, per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto debbano essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad esperti italiani o stranieri di cui sia riconosciuta la specifica competenza, sarà sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 54.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 55:

ART. 55.

(*Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca*)

Il personale dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i mo-

tivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del Consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore ad un anno, e solo in casi eccezionali a due anni.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore a tre anni in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di ulteriori assegni che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « Il personale », *aggiungere le altre*: « dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto »;

Al terzo comma, sostituire le parole: « ad un anno, e solo in casi eccezionali a due anni », *con le altre*: « a sei mesi »;

Sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:

« L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi, in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo al terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del quarto e quinto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 55 che, a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 55.

(*Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca*)

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, del comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, può consentire all'im-

piegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, è attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attività di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui è provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 56:

ART. 56.

(*Missioni all'estero*)

Per le missioni all'estero di durata inferiore ai quindici giorni, l'autorizzazione al personale dell'Istituto può essere data in deroga alle attuali disposizioni di legge, dal Ministro della sanità o, per la delega di questi, dal Direttore dell'Istituto e l'anticipo sulle spese può essere corrisposto in valuta nazionale, fermo restando il successivo assenso del Ministero del tesoro per la ratifica e la liquidazione.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 56.

(*È respinto*).

L'articolo 56 si intende pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 57 e 58 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 57.

(*Abrogazione dell'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*)

È abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto all'espletamento di libero esercizio professionale.

(*È approvato*).

ART. 58.

(*Abrogazione*)

È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 59:

ART. 59.

(*Orario di servizio - Indennità di pieno impiego*)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere e, compatibilmente con le esigenze di servizio, suddivise in cinque giornate lavorative.

Per particolari esigenze di servizio e per consentire l'espletamento di attività continuative e di turni, il direttore dell'Istituto, di intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, può stabilire con propria ordinanza una diversa suddivisione giornaliera con l'orario di servizio.

In dipendenza di quanto stabilito nell'articolo 57 e nel presente articolo, al personale dell'Istituto superiore di sanità è attribuita un'indennità di servizio speciale e di pieno impiego, pari al 50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

(*Orario di servizio*)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali.

Fino a quando non sarà diversamente disposto per i dipendenti civili dello Stato l'orario di lavoro sarà ripartito nei sei giorni feriali della settimana dal Comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto stesso.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. L'articolo nel testo base predisposto dal Comitato ristretto prevede la settimana corta, di cinque giorni lavorativi, né la modifica ora proposta di sopprimere il terzo comma fa variare la situazione. A questo punto ha preso posizione nettamente contraria il ministro per la riforma della pubblica amministrazione Gaspari, perché ciò potrebbe costituire un precedente che sarebbe invocato da tutti gli impiegati dello Stato. Il Ministro Gaspari mi ha fatto sapere di voler prendere una posizione precisa in ordine al testo di questo articolo, che. se viene approvato nella formulazione del Comitato ristretto, creerebbe una situazione di privilegio per una categoria di impiegati dello Stato..

DI MAURO. Il ministro sa quanto noi desideriamo che questa legge venga approvata. È una legge di cui il paese ha bisogno, perché essa modifica completamente l'intervento dell'istituto nel controllo e nella tutela della salute pubblica. Tuttavia, se non diamo a questo istituto condizioni adeguate, pari a quelle universitarie, continueremo ad assistere alla fuga di personale. L'orario di servizio, nel contesto della riforma dell'istituto superiore di sanità, è un fatto secondario.

Abbiamo eliminato la norma che permetteva all'istituto di avere rapporti con i privati e che costituiva un ibrido, tuttavia è necessario che i ricercatori, i dipendenti dello istituto svolgano un lavoro continuativo, con due presenze giornaliere.

Se invece parliamo della settimana corta in generale, allora sono d'accordo con il Ministro.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il fatto è che ancora oggi non rispettano affatto gli orari e, quindi, in pratica, la possibilità di fare ciò che lei dice ce l'hanno ugualmente.

DI MAURO. Anche se questo in pratica è vero, noi non possiamo in questa sede tenerne conto. Stiamo facendo una legge ed è giusto che in questo momento si dica anche come devono essere distribuite le quaranta ore settimanali di lavoro previste. Guardi, signor Ministro, noi siamo stati (come del resto ha fatto anche lei) molto a contatto con i lavoratori ed abbiamo accettato di sostenerli in alcune cose ma non in altre. Tra l'altro, questo è un istituto a carattere universitario, è un istituto di ricerca.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non ha niente a che vedere con l'università: è parte integrante del Ministero della sanità.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. In un primo momento il Governo aveva proposto un testo in cui, fissate a quaranta le ore settimanali di lavoro (con un massimo di otto ore giornaliere), si rimetteva al direttore dell'istituto la facoltà di fissare i vari orari, compatibilmente con le esigenze dei vari servizi. Il Comitato ristretto, viceversa, ha ritenuto di dover insistere sul proprio testo, che è quello base (se si eccettui il terzo comma), in cui era prevista la possibilità della settimana corta, sempre nel rispetto delle esigenze di servizio.

Oggi, invece, il Governo si è presentato con un testo completamente diverso, di cui il Presidente ha dato prima lettura, in cui qualsiasi possibilità di introdurre la settimana corta nell'istituto è rimandata alla definizione del problema in sede generale, per tutti i dipendenti dello Stato.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Le ricondo che se questo provvedimento è oggi in discussione lo si deve all'accordo raggiunto con il ministro Gaspari, che su questo punto della settimana corta è irremovibile.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Questo lo capisco, però ritengo di interpretare la volontà dell'intero Comitato ristretto nel dichiarare che in tal caso noi preferiremmo tornare al primo testo suggerito dal Governo ed, in tal caso, il Comitato sarebbe disposto a non insistere sul suo testo originario, per far proprio il primo del Governo interamente sostitutivo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Io insisto perché venga approvato l'emendamento del Governo di cui il Presidente ha dato lettura; se poi gli onorevoli deputati ritengono di dover presentare un altro emendamento che riproduce il primo testo governativo, possono farlo, consci però di assumersi tutta intera la responsabilità di questo comportamento. Giustamente, infatti, il ministro Gaspari ha osservato che questo istituto, pur con la sua autonomia tecnica e funzionale, fa pur sempre parte in maniera integrante del Ministero della sanità e, quindi, dell'ordinamento statale. Ciò implica la necessità di risolvere questo grosso problema uniformemente per tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, per non creare pericolose sperequazioni.

FREGONESE. Voglio esprimere il mio consenso in ordine alla proposta dell'onorevole Cavallari, mettendo in evidenza che ritornare al primo testo del Governo non significa aver compromesso la situazione, perché l'articolo 59 fissa l'orario di servizio in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere. Però bisogna rilevare che il secondo comma prevede che il direttore dell'istituto può stabilire una diversa suddivisione dello orario di lavoro, il che significa che il discorso rimane aperto. In tal modo noi non affermiamo categoricamente che le otto ore lavorative giornaliere saranno suddivise in cinque giornate, ma affermiamo che si continua ad operare con il metodo precedente.

Desidero che sia messo a verbale che il ministro della riforma burocratica deve ricordarsi che noi diamo un compenso a un personale al quale in contropartita chiediamo un aumento effettivo dell'orario di lavoro e una distribuzione dell'orario che renda l'attività più produttiva. Facciamo delle cose molto diverse da quelle che il ministro della riforma burocratica ha avallato, e cioè vengono fissate 50 ore senza contropartita a cominciare dai finanziari. Noi abbiamo corrisposto in questo ultimo periodo indennità a larghi settori del pubblico impiego senza modificare né l'orario né il rendimento. Il Ministro dovrebbe essere soddisfatto se ogni tanto ad un miglioramento economico corrisponde anche un maggiore impegno, a parte i problemi relativi all'attività dell'istituto di ricerca, per cui noi saremmo gli unici, insieme con la Turchia, ad avere istituti di ricerca con orari spezzati.

DI MAURO. Desidero osservare che il ministro Gaspari sarebbe potuto venire a sostenere le sue ragioni e a sentire le nostre.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Il Comitato ristretto ha ritenuto di mantenere l'articolo 59 salvo che per la soppressione del terzo comma, che, peraltro, si riferisce ad altro argomento. Con tale articolo, si crea una disciplina particolare in considerazione di un istituto scientifico e poiché in più occasioni ci si è riferiti alle università, voglio rilevare che per queste ultime nella riforma l'obbligo di servizio settimanale è fissato in quattro giorni, mentre l'articolo 59 prevede cinque giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Le situazioni non sono diverse, perché mentre l'articolo 59, prevede la possibilità dei cinque giorni, il ministro della riforma burocratica deve affermare che vuole adeguare anche il servizio dell'Istituto superiore di sanità a quello degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto aveva proposto un emendamento con il quale si chiedeva la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 59, emendamento strettamente connesso all'intervenuta soppressione dell'articolo 57.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Il nuovo testo che ci ha presentato il Governo è diverso da quello precedente propostoci sempre dal Governo. Pertanto se, come mi è sembrato, i componenti del Comitato ristretto sono d'accordo, dichiaro, a nome del Comitato stesso, di presentare il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 59, che assorbe, quindi, anche il precedente emendamento soppressivo da noi presentato:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

(*Orario di servizio*)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il Comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.

DE MARIA. Nel nuovo emendamento presentato, a norma del Comitato ristretto, dal relatore per la I Commissione, Cavallari, non

si pone una questione di orario di lavoro dell'Istituto, perché, come egli ha detto giustamente in un primo tempo il Governo si era dichiarato d'accordo sulle 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere. Qui, invece, abbiamo l'impressione che il Governo voglia sottoporre l'orario di lavoro dell'Istituto allo stesso ordinamento proprio degli altri dipendenti civili dello Stato, senza tener conto di eventuali possibili differenze. Non possiamo schematizzarci su una questione di autonomia dell'Istituto nel momento in cui, come ricordava il relatore per la XIV Commissione Barberi, stiamo sancendo un orario di lavoro per i professori universitari. Non mi sentirei di dire che come legislatori, non possiamo limitare o predisporre la materia relativa allo orario di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Fatta questa premessa, desidero chiedere all'onorevole Ministro se il Governo tiene in modo determinante a questa formulazione. Perché qualora il Governo non fosse disposto a rinunciare a questa formulazione, vorrei pregare la Presidenza di volere accantonare l'articolo in questione, in attesa che il Governo ci possa fornire qualche ulteriore chiarimento in proposito.

Noi stiamo facendo tutto il possibile perché dopo una attesa di un anno il provvedimento al nostro esame sia finalmente varato, ma se il Governo su questo punto dovesse bloccare l'*iter* del provvedimento, credo che nell'interesse della legge stessa, sia opportuno riesaminare la nostra posizione.

CUCCHI. Sono favorevole alla proposta formulata dall'onorevole De Maria.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. A nome del Governo, insisto affinché si proceda alla votazione di questo emendamento. Credo che la proposta avanzata dall'onorevole De Maria, di accantonare l'articolo al fine di poter ulteriormente riflettere sull'argomento equivalga a ritardare l'approvazione del provvedimento *sine die*.

Il Governo intende ricondurre ad un comune denominatore tutto il settore dell'impiego pubblico; e non bisogna dimenticare che in questo provvedimento sono compresi numerosi istituti di ricerca, che anche se non hanno gli stessi connotati dell'Istituto superiore di sanità, costituiscono sempre una organizzazione di ricerca scientifica applicata.

PRESIDENTE. Il Governo insiste perché si proceda alla votazione, e dal momento che tutti e due gli emendamenti sono interamente sostitutivi, ritengo che sia più lontano dal testo base elaborato dal Comitato ristretto lo emendamento formulato dal Governo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Tra l'altro vorrei dire che il personale dell'Istituto superiore di sanità non è formato soltanto da tecnici e da ricercatori; anzi direi che la parte prevalente è costituita da personale amministrativo. Ora non vorrei che si creassero delle differenze, proprio nel momento in cui il Ministro per la riforma burocratica sta compiendo uno sforzo veramente notevole in tema di orario di lavoro.

In questo modo ritengo che si potrebbe creare un precedente veramente pericoloso.

FREGONESE. Sappiamo bene che imponendo i cinque giorni lavorativi non si fa un piacere al personale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. È anche vero che il cosiddetto orario spezzato impedisce a molti di trovare un'altra occupazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo a cui si è dichiarato contrario il relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore per la I Commissione Cavallari, a nome del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO